



ORDINANZA SINDACALE DI SEQUESTRO CAUTELATIVO ALLEVAMENTO AFFETTO DA FEBBRE CATARRALE
DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)

Ordinanza n. 80 del 15 settembre 2017

Prot. n. 4848/2017

Sig.:

SALE Giuseppe
Via G. Mameli, 12 – IRGOLI -

Alla Prefettura di – 08100 NUORO

All'Assessorato Regionale della
Sanità Ufficio Veterinario
09100 CAGLIARI

Ai sig.ri Sindaci dei Comuni di:
OROSEI, DORGALI, GALTELLI' SINISCOLA,
LOCULI, ONIFAI, LULA

Alle Aziende U.SS.LL. della Sardegna
Asl. N.1, Asl. N.2, Asl. N.4, Asl. N.5
Asl. N.6, Asl. N.7, Asl. N.8

Alla Azienda A.S.L. n. 3
Servizi Veterinari – 08100 NUORO

All'Ufficio del Veterinario
Distretto di - 08028 OROSEI

Comando Stazione Carabinieri IRGOLI

Comando Stazione Forestale OROSEI

Ai N.A.S. P.zza Italia n.9
07100 SASSARI

Al Comando Guardia di Finanza
di – 08100 NUORO -

All'Area di Vigilanza – SEDE –

Sito Istituzionale Albo Pretorio on line
– SEDE –

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell'ASL n. 03 di Orosei Distretto di Siniscola, del 14.09.2017 prot. n° PG/2017/317389, pervenuta a questo ufficio in data 15.09.2017 assunta al prot. gen. n° 4844 del 15.09.2017, con la quale viene segnalato che nell'allevamento sito in Loc. "Sant'Elene" agro del Comune di Irgoli, con codice aziendale IT033NU192 di proprietà del sig. SALE Giuseppe, nato a Nuoro (NU) il 20.09.1987, residente in Irgoli (NU) in via Goffredo Mameli, n. 12, è stato formulato un sospetto di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) in capi ovini;

Visto il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento Polizia Veterinaria" e successive modificazioni;

Vista la L. 2 giugno 1988, n. 218 e sue m.e.i.;

Visto il D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il D.L.vo 22 maggio 1999 n. 196;

Visto il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

Visto il Regolamento CE n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;

Vista la Decisione 2003/218/CE del 27.03.2003;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

VISTO il D.Lvo 9 luglio 2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

S'impartisce al sig. SALE Giuseppe sopra meglio generalizzato le seguenti disposizioni sanitarie:

- a) Censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero degli animali morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- b) Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- c) Sia attivata un'indagine epidemiologica, in collaborazione con il proprietario degli animali;
- d) Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- e) Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- f) Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- g) Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- h) Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- i) Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- j) Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa di ulteriori provvedimenti;
- k) Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso;



- l) Le infrazioni dell'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C.P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €. 516,45 a €. 2582,27;
- m) Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.549,37 a €. 9.296,22.

Gli organi della Vigilanza ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Su Sindigu
Giovanni Porcu

